

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3205

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO)

Disposizioni in materia di finanza pubblica

Presentato il 30 settembre 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge n. 362 del 23 agosto 1988, recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilità di Stato, nel disegnare un diverso e più articolato processo di formazione della decisione annuale di bilancio, rispetto alle prescrizioni della legge n. 468 del 1978, fra l'altro, oltre a disciplinare rigorosamente l'ambito contenutistico della legge finanziaria, ha espressamente

previsto che la manovra di finanza pubblica di ciascun anno si possa completare attraverso disegni di legge funzionalmente collegati.

Le disposizioni che delineano questo nuovo snodo procedurale della manovra di finanza pubblica raccolgono l'esigenza, ormai comunemente avvertita, di collegare l'insieme delle misure di mero impatto finanziario che si rendono annual-

mente necessarie al fine di ricondurre gli andamenti tendenziali di entrata e di spesa entro il quadro programmato di compatibilità, con un complesso di azioni finalizzate alla revisione normativa di istituti e meccanismi da cui tali andamenti direttamente o indirettamente derivano.

In questo senso, l'evoluzione legislativa di recente intervenuta si ricollega strettamente, raccogliendone le motivazioni di fondo, alle innovazioni metodologiche che hanno formato oggetto di prime sperimentazioni, peraltro naufragate nelle medesime difficoltà, che hanno caratterizzato l'iter parlamentare di approvazione della legge finanziaria in sede di impostazione dei documenti di bilancio per gli anni 1987 e 1988.

Le ragioni di questa più complessa configurazione della annuale manovra di finanza pubblica risiedono nell'acquisita consapevolezza che mantenere il processo decisionale di bilancio entro i limiti di una programmazione di natura puramente finanziaria costituisce un modo riduttivo, e molto spesso improduttivo, di affrontare il nodo dell'espansione crescente e non agevolmente governabile della spesa pubblica.

La capacità di controllo dell'evoluzione delle grandezze finanziarie passa necessariamente anche attraverso una attività di serrata revisione critica delle modalità e dei presupposti stessi dell'intervento pubblico che quell'evoluzione concorrono a determinare.

A quest'esigenza intende far fronte il presente disegno di legge — unitamente alle altre iniziative settoriali che contestualmente vengono proposte al Parlamento — prospettando una serie di misure, strumentalmente distinte ma funzionalmente collegate alla legge di bilancio e alla legge finanziaria, che recepiscono le indicazioni metodologiche al riguardo fornite dalla legge n. 362 del 1988, ricollegandosi, per ciò che attiene ai criteri e agli obiettivi sostanziali, ai contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria predisposto dal Governo ed approvato mesi addietro dalle Camere.

Al fine di consentire una valutazione complessiva ed unitaria degli effetti finanziari destinati a prodursi in attuazione di questa e delle altre iniziative di legge collegate alla manovra di finanza pubblica, nel prospetto seguente viene fornito un quadro d'insieme delle minori spese o delle maggiori entrate conseguibili, in relazione alle singole misure proposte, con distinta indicazione degli effetti già scontati nei documenti di bilancio per l'anno 1989 e di quelli che potranno essere contabilizzati nel bilancio dello Stato solo a seguito dell'approvazione dei corrispondenti provvedimenti legislativi.

EFFETTI FINANZIARI

	Già scontati in bilancio o in legge fi- nanziaria	Da acquisire dopo l'ap- provazione legislativa
(miliardi di lire)		
1 - Norme in materia di entrate tributarie	5.950	4.750
2 - Norme in materia di trasporti e di concessioni marittime:		
a) Riduzione fondo ripiano disavanzi trasporti pubblici locali	—	400
b) Riduzione sovvenzione società marittime di preminente interesse nazionale	—	100
c) Aumento canoni demanio marittimo	—	50
d) Riduzione sovvenzione di equilibrio Azienda nazionale assistenza al volo (A-NAV)	100	—
3 - Contenimento spesa sanitaria	5.000 (a)	—
4 - Misure contro l'evasione contributiva e fiscalizzazione degli oneri sociali:		
a) Fiscalizzazione	1.500	—
b) Recupero contributi ...	5.000 (b)	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue.

	Già scontati in bilancio o in legge fi- nanziaria	Da acquisire dopo l'ap- provazione legislativa
(miliardi di lire)		
5 - Autonomia impositiva enti locali	500 (c)	—
6 - Norme in materia di fi- nanza delle regioni ordi- narie e a statuto speciale	800 (d)	—
7 - Disposizioni in materia di pubblico impiego	500	—
8 - Disposizioni in materia di finanza pubblica:		
a) graduale parificazione contributi previden- ziali personale del settore pubblico a quello del settore pri- vato	—	110 (e)
b) Totocalcio	—	150 (f)
9 - Disposizioni per lo spet- tacolo	100	—

- a) Rispetto ad un volume tendenziale del Fondo sanitario nazionale di lire 65.000 miliardi, successivamente riconsiderato dal Ministero della sanità. Il volume del Fondo è attualmente previsto in lire 59.600 miliardi in termini di competenza, comprensivo dell'onere per i rinnovi contrattuali del personale del comparto, nonché del rinnovo delle convenzioni e degli oneri scaturenti dalla approvazione del Piano sanitario nazionale.
- b) L'economia si rinviene a livello di fabbisogno di cassa del settore statale. Il fabbisogno INPS è stato collocato a lire 37.500 miliardi, rispetto ad un tendenziale di lire 42.500 miliardi. Da notare inoltre che 1.200 dei 5.000 miliardi sopra indicati provengono dalle maggiori contribuzioni ex articolo 21, c. 5, legge n. 67 del 1988.
- c) Minori trasferimenti agli enti locali in conseguenza della maggiore capacità impositiva.
- d) A livello di fabbisogno di cassa del settore statale.
- e) Di cui 50 miliardi solo a livello di stima di fabbisogno per i riflessi positivi sulla tesoreria statale per il maggiore afflusso di contributi alla CPDEL.
- f) Per diversa ripartizione proventi Totocalcio.

fine di offrire alle Commissioni parlamentari che sono chiamate a valutare ed approvare i distinti disegni di legge, che costituiscono i cosiddetti provvedimenti collegati, un quadro complessivo dell'intera manovra ad essi demandata.

Per questo motivo, si è ritenuto che ciascuna specifica relazione esplicativa delle varie normative proposte fosse preceduta dalla esposizione organica dei loro effetti finanziari globalmente considerati.

Ciò premesso, per quanto attiene alle norme contenute nel presente disegno di legge si specifica quanto segue.

Con il primo articolo si dispone la soppressione del fondo di rotazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544. Come si ricorderà, il terzo capoverso del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge n. 414 del 1981, come sostituito dalla predetta legge di conversione, disponeva, fra l'altro, la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo rotativo destinato all'acquisto o allo sconto dei crediti vantati dalle piccole e medie imprese nei confronti di regioni, enti locali ed altri enti pubblici ivi inclusi gli ex enti ospedalieri. Essendo di fatto rimasto inoperante il fondo per mancanza di richieste di finanziamento, avuto riguardo al lasso di tempo ormai trascorso, se ne propone la soppressione ed il versamento delle relative disponibilità all'entrata del bilancio dello Stato.

Con l'articolo 2 l'imposta unica sui concorsi pronostici viene elevata dall'attuale aliquota del 24,80 per cento a quella del 26,80 per cento. Il conseguente incremento di gettito per il bilancio dello Stato è valutato in lire 150 miliardi.

I successivi commi dell'articolo 2, provvedono a rideterminare conseguentemente le ulteriori aliquote concernenti la medesima materia.

Con l'articolo 3 si affronta il problema della contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Tale contribuzione, com'è noto, si diversifica non solo da quella dei lavoratori dipendenti iscritti al regime generale INPS, ma anche all'in-

Le indicazioni che precedono intendono dare compiuta risposta alla prescrizione dell'articolo 3, comma 2, della più volte richiamata legge n. 362 del 1988, al

terno delle stesse categorie pubbliche. Le differenziazioni interessano sia il livello delle aliquote sia la base imponibile.

Il diverso carico contributivo non sembra discendere da differenze significative nelle prestazioni erogate che, anzi, risultano in media più favorevoli rispetto a quelle assicurate dall'INPS.

Basti pensare, oltre che ai diversi coefficienti di liquidazione delle pensioni che, per anzianità massima contributiva, con riferimento alla sola voce stipendio vanno dal 94,4 per cento per i dipendenti dello Stato al 100 per cento per i dipendenti degli enti locali contro l'80 per cento dei dipendenti privati, al riferimento temporale della retribuzione pensionabile, che assicura trattamenti più elevati del 5-10 per cento in media.

Nella prospettiva di una riforma organica del sistema pensionistico, da più parti proposta, incentrata sull'unificazione delle aliquote contributive a carico della generalità dei dipendenti senza alcuna discriminazione tra soggetti ai quali le prestazioni continueranno ad essere liquidate in base alle normative previgenti e quelli che avranno diritto a prestazioni omogenee, viene intanto programmata nell'arco di un triennio una prima misura graduale di unificazione dell'aliquota previdenziale dei dipendenti del settore pubblico con quella dell'assicurazione generale obbligatoria (7,15 per cento) vigente per il settore privato.

Una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'adeguamento dell'aliquota effettiva a carico dei dipendenti pubblici a quella degli iscritti al regime generale porta a stimare in lire 160 miliardi nel 1989, in lire 370 miliardi nel 1990 e in lire 615 miliardi nel 1991 le maggiori entrate contributive, alle quali però si contrappongono minori entrate IRPEF (attesa la deducibilità dei contributi previdenziali) rispettivamente nei tre anni di lire 45, 100 e 165 miliardi, con un miglioramento, quindi, del fabbisogno dell'ordine di 115, 270 e 450 miliardi.

Tale valutazione è al netto dei rinnovi contrattuali in corso e delle modifiche della curva delle aliquote IRPEF conte-

nute nel disegno di legge che il Governo ha recentemente presentato al Parlamento.

L'articolo 4 concerne una prima disciplina per un diverso assetto delle gestioni fuori bilancio, che al momento si svolgono in maniera del tutto autonoma rispetto alla gestione del bilancio statale, pur se sovente attingono direttamente o indirettamente a risorse da esso provenienti.

Tali gestioni si situano nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e la relativa disciplina è contenuta nella legge 25 novembre 1971, n. 1041, che ha provveduto a stabilire i criteri per la loro individuazione disponendo la eliminazione di quelle illegittime, cioè non autorizzate da leggi speciali, e l'assoggettamento di quelle legittime al controllo sia della competente Ragioneria centrale che della Corte dei conti.

La legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, nel confermare i principi di unità ed universalità del bilancio esistenti nella legge di contabilità generale dello Stato, ha introdotto la regola della temporaneità delle gestioni fuori bilancio sancendo espressamente (articolo 5) che « le leggi speciali, ad eccezione di quelle relative a gestioni aventi natura di fondo di rotazione, stabiliscono il termine perentorio della durata della gestione, allo scadere del quale la gestione è conclusa e il Ministro del tesoro provvede agli adempimenti necessari per la relativa chiusura ».

Tali criteri non sono stati recepiti dalle successive leggi autorizzative di nuove gestioni fuori bilancio, le quali solitamente hanno omesso di stabilirne il termine di durata.

In tale situazione assume rilievo l'ultimo comma dell'articolo 33 della legge n. 468, che ha previsto la presentazione al Parlamento di un disegno di legge da parte del Ministro del tesoro per confermare o sopprimere le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, autorizzate in base a leggi speciali.

L'approvazione di tale disegno di legge, presentato sia nella VIII legislatura (Atto Senato n. 688) che nella IX (Atto Senato n. 747), è stata di fatto impedita dallo scioglimento anticipato delle Camere.

In carenza di tale intervento ridefinitorio, al di fuori del bilancio dello Stato continuano ad effettuarsi operazioni finanziarie anche per notevoli importi, senza limiti temporali, con accumuli talvolta di cospicue giacenze presso il sistema bancario.

In relazione alle dimensioni assunte dal fenomeno, è apparsa non più differibile la necessità di evitare che notevoli disponibilità rimangano depositate a qualunque titolo presso istituti bancari e di porre comunque un termine di durata alle attività di cui trattasi.

A tal fine l'articolo 4 del presente disegno di legge impone agli organi gestori di attivare entro sessanta giorni contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilità delle gestioni in atto e verso cui trovano applicazione le disposizioni relative alla tesoreria unica di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

Viene inoltre prevista la soppressione, allo scadere del biennio successivo, delle gestioni per le quali non è stato stabilito un termine di durata, ove non venga prevista una proroga con apposita disposizione legislativa.

Al fine di disporre di un quadro completo dei flussi di cassa si fa, altresì, obbligo ai predetti organi di trasmettere, i relativi dati nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 30 della legge n. 468 e successive modificazioni.

Le operazioni di liquidazione delle gestioni sopresse al termine del predetto biennio vengono infine demandate alla Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto attiene alla disciplina contenuta nell'articolo 5, giova ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, nell'aggiungere i commi sesto, settimo e ottavo all'articolo 12 della legge di contabilità generale

dello Stato, ha, con l'articolo 2, disposto, in esecuzione della delega contenuta nella legge 18 marzo 1968, n. 249, che in relazione alle esigenze connesse con la situazione economica del Paese fosse consentita, con decreto del Ministro del tesoro, la concessione di anticipazioni alle imprese fino al 50 per cento dell'importo del contratto.

In esecuzione della citata previsione normativa è stato emanato il decreto ministeriale 25 novembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 25 novembre 1972) che ha fissato al limite massimo del 50 per cento la misura dell'anticipazione. Con decreto ministeriale 3 ottobre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 14 ottobre 1977), detta misura è stata ridotta al 20 per cento, mantenendosi tale in virtù di successivi decreti annualmente emanati fino al 1988.

Con il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, essendo fra l'altro venute meno le originarie motivazioni di politica economica e finanziaria, è stato disposto (articolo 1, nono comma del citato decreto) che « nei contratti di lavori pubblici, l'importo massimo concedibile, a titolo di anticipazione, non può eccedere la misura del 15 per cento ».

Considerato che la norma appena citata è rivolta solo ai contratti aventi per oggetto i lavori pubblici, si è ritenuto di estendere le disposizioni anche ai contratti di forniture e di servizi.

La norma che ora si propone, nell'estendere le ipotesi dell'intervento del Ministro del tesoro ai fini della regolazione della percentuale concedibile, recepisce i criteri sanciti dal citato decreto-legge n. 173 del 1988 ulteriormente riducendo all'aliquota del 10 per cento la percentuale anticipabile.

Pertanto con il primo comma si provvede a stabilire la misura dell'anticipazione e a subordinarne l'erogazione all'avvenuto inizio del contratto o della fornitura.

Con il secondo comma sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la emananda normativa.

Con il terzo comma, infine, sono dettate le disposizioni volte alla salvaguardia degli effetti prodotti dalla vigente legislazione.

L'articolo 6 investe la materia delle tariffe postali agevolate al comparto della stampa periodica.

Come si ricorderà, con il documento di programmazione economico-finanziaria è stata evidenziata l'esigenza di un riesame di tali tariffe, al fine di trasferire gli oneri delle agevolazioni a carico degli enti beneficiari.

In particolare, per ciò che riguarda il settore delle stampe periodiche, le agevolazioni sono in atto disciplinate dall'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, che prevede una riduzione del 50 per cento della tariffa, lasciando il restante 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, con un onere annuo dell'ordine di lire 50 miliardi.

Con la norma che si propone si modifica il secondo comma dell'articolo 28 della richiamata legge n. 416, nel senso che, anche in presenza di eventuali modifiche tariffarie, l'onere derivante a carico del bilancio dello Stato per il mantenimento della vigente agevolazione rimanga comunque contenuto entro il predetto limite massimo di lire 50 miliardi.

Con l'articolo 7 si intende razionalizzare l'assunzione di mutui da parte degli enti locali attraverso la predeterminazione di un *plafond* massimo per i finanziamenti destinati a sostenere gli interventi in conto capitale che gli enti stessi hanno programmato di realizzare in piena autonomia.

Non si tratta di una misura intesa a sacrificare le potenzialità di investimento dell'ente locale, ma di una misura che, non trascurando il volume dei finanziamenti concessi a intero carico del bilancio statale, è finalizzata a riequilibrare l'utilizzazione del credito.

Una attenta analisi dell'ammontare dei mutui annualmente stipulati dagli enti locali non può infatti essere limitata ai soli mutui che gli enti definiscono con la contribuzione statale, ma deve essere necessariamente estesa anche a quei mu-

tui il cui onere di ammortamento è posto a carico del bilancio statale da una legislazione speciale in progressiva espansione.

Al fine di poter meglio valutare le motivazioni che hanno indotto ad arginare l'espansione dei cosiddetti « mutui ordinari », è sufficiente rilevare che, in aggiunta al concorso statale di 1.100 miliardi di lire sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali — concorso che viene annualmente disposto dalla normativa che disciplina la finanza locale — sul bilancio dello Stato gravano ulteriori ed ingenti oneri per effetto delle autorizzazioni di spesa recate da una nutrita legislazione speciale. Al momento dette autorizzazioni ammontano a tutto l'anno 1989 a oltre 24.000 miliardi e a tutto il mese di luglio 1988 si sono concretizzate in mutui definiti per circa 10.000 miliardi (oltre 2.000 miliardi nel solo primo semestre dell'anno in corso), per cui residuano disponibilità di finanziamento per oltre 14.000 miliardi.

Una siffatta potenzialità di credito — che, giova ribadirlo, è a intero carico del bilancio statale ed è messa a disposizione degli enti locali per il raggiungimento di finalità prioritarie — non può non indurre a riequilibrare il peso da attribuire al credito che può essere mobilitato per interventi senza alcun vincolo di destinazione.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 rappresentano delle norme di salvaguardia volte a consentire il governo dell'andamento della spesa del settore statale.

In senso lato, le norme in questione sono in diretta connessione con il disposto dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 362 del 1988, al fine di creare i necessari presupposti giuridici per intervenire in corso d'anno sia a livello di spese che a livello di entrate su andamenti del fabbisogno che per qualsiasi causa risultassero divergere dalla previsione di fabbisogno originariamente formulata.

In particolare, con l'articolo 8, primo comma, viene introdotta una clausola, di automatica applicazione, diretta ad assicurare, attraverso la predeterminazione di

un limite quantitativo all'assunzione di impegni per spese correnti nel primo semestre di ciascun esercizio, una maggiore uniformità e regolarità diacronica di comportamento da parte di amministrazioni ed enti, tale da evitare un consistente accumulo di impegni fin dall'inizio d'anno.

Con il comma 3 del medesimo articolo viene autorizzato il Ministro del tesoro a ridisegnare il quadro delle autorizzazioni di competenza in corrispondenza dei residui di stanziamenti accertati alla chiusura di ciascun esercizio.

Il meccanismo si pone nella linea più volte prospettata dal Parlamento di accostare quanto più possibile il volume della massa spendibile alla effettiva capacità di spesa dimostrata dalle amministrazioni statali.

È da tener presente la norma di salvaguardia delle somme eliminate, per le quali è prevista la possibilità di reiscrizione ai pertinenti capitoli in sede di formazione dei bilanci degli esercizi successivi quando sia dimostrato dalle competenti amministrazioni l'utilizzo delle somme conservate come residui impropri.

Con l'articolo 9 viene introdotta una disposizione diretta ad evitare la formazione di situazioni di maggior fabbisogno delle gestioni previdenziali dell'INPS rispetto al volume di erogazioni di bilancio e di tesoreria stabilite annualmente con la legge finanziaria. Vale rammentare che per l'anno 1989 tale volume di erogazioni è determinato in lire 37.500 miliardi.

Gli articoli 10 e 11 prefigurano taluni meccanismi e procedure volti a stabilire un più efficace sistema di controlli degli andamenti della spesa nel comparto sanitario, con la previsione di opportuni rimedi di carattere autocompensativo dei fabbisogni eccedentari rispetto alle assegnazioni trimestrali disposte a valere sul complessivo importo del Fondo sanitario

nazionale, quale annualmente determinato dalla legge finanziaria.

In tale contesto merita in particolare d'essere segnalata la disposizione di cui all'articolo 11, che sottopone al controllo contabile e di legittimità della Corte dei conti le situazioni di bilancio predisposte dalle unità sanitarie locali ai fini del ripiano dei relativi disavanzi.

L'articolo 12 è diretto a consentire al Ministro del tesoro di determinare, relativamente ai titoli ad indicizzazione reale, di volta in volta, in occasione delle singole emissioni, l'indice per la rivalutazione del capitale e degli interessi.

Come è noto, secondo le disposizioni della legge finanziaria del 1985 (articolo 19, lettera c), l'indice utilizzato per i certificati di credito reali è quello dei prezzi al consumo depurato delle imposte indirette.

Tale indice, poco comprensibile alla massa dei sottoscrittori, comporta anche una eccessiva rigidità per l'amministrazione emittente che, in presenza del dettato legislativo, non può scegliere l'indice di rivalutazione di volta in volta più rispondente alla situazione del mercato e alle preferenze dei risparmiatori.

Ciò è comprovato dalla circostanza che il Tesoro, allo scopo di evitare un insuccesso, non ha ritenuto di ricorrere all'emissione di titoli ad indicizzazione reale.

L'articolo 13 mira ad estendere anche all'acquisizione di opere prefabbricate la tipologia degli interventi realizzabili nell'ambito dei programmi di edilizia giudiziaria previsti dall'articolo 19 della legge finanziaria per il 1981, in tal modo evitando l'insorgere di peculiari fabbisogni di natura aggiuntiva.

Con l'articolo 14, infine, viene riproposta la norma, già prevista nell'ambito della legge finanziaria 1988, che stabilisce i limiti per l'impegnabilità delle somme destinate all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per l'anno 1992.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, è soppresso e le relative disponibilità sono versate dal Mediocredito centrale al bilancio dello Stato.

ART. 2.

1. Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale (CONI), l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa del 26,80 per cento.

2. L'aliquota da versare dal CONI all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, è ridotta al 2 per cento.

3. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi stabilita nel 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonché quella dell'1 per cento spettante all'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. La quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale (CONI) resta determinata nel 32,20 per cento, riducendosi al 7 per cento la quota da accantonarsi dal CONI stesso per le spese organizzative della gestione totocalcio.

ART. 3.

1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nella misura del 6,75 per

cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991.

2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nelle misure rispettivamente del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal 1° gennaio 1990 e dal 1° gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e 211, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le parole « dell'80 per cento » sono soppresse.

5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991 della retribuzione annua contributiva.

ART. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi delle gestioni fuori bi-

lancio, amministrate ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono tenuti ad attivare contabilità speciali infruttifere presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilità delle gestioni medesime.

2. Ferme restando le modalità previste dalle particolari disposizioni che le disciplinano, purché compatibili con le norme del presente articolo, alle gestioni fuori bilancio, anche se condotte con il solo sistema di cassa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo un prospetto da predisporre dal Ministero stesso.

4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato previsto un termine di durata, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non venga stabilita una diversa scadenza con apposita norma legislativa.

5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

ART. 5.

1. Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre

1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Con decreto del Ministro del tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto ».

« Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate ».

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il comma 1.

3. Sono fatte salve le modalità di anticipazione previste nei contratti già aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in facsimile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche

spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione ».

2. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi ».

ART. 7.

1. A decorrere dall'anno 1989, le province, i comuni e le comunità montane possono deliberare l'assunzione di mutui entro il limite complessivo di lire 6.000 miliardi annui, di cui 600 miliardi per le province, 5.340 miliardi per i comuni e 60 miliardi per le comunità montane. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, verrà provveduto all'emanazione delle relative disposizioni attuative. Sono fatti salvi le disposizioni ed i finanziamenti della legge 11 marzo 1988, n. 67, e le leggi speciali di settore.

2. A decorrere dall'anno 1989, è fatto divieto alle province, ai comuni ed alle comunità montane di deliberare l'assunzione di mutui nelle materie disciplinate dalle predette leggi speciali al di fuori dei finanziamenti disposti dalle leggi stesse.

3. A decorrere dall'anno 1989 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative operazioni finanziarie nonché alla dimostrazione nella relazione previsionale e programmatica ed in apposita documen-

tazione di dettaglio della effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento dei mutui, sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento finanziato con i mutui stessi.

4. Qualora richiesto dall'andamento del fabbisogno del settore statale, il Ministro del tesoro, nel corso degli anni 1989 e successivi, sentito il Consiglio dei ministri, è autorizzato a disporre la sospensione della concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, anche se autorizzati con leggi settoriali. È fatta salva l'erogazione delle rate di mutui già concessi per far fronte al pagamento di lavori e forniture in corso e l'erogazione delle rate di mutui relativi al ripiano di disavanzi.

ART. 8.

1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni per spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione le spese il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari nonché di contratti o convenzioni. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale della legislazione contabile.

3. All'inizio di ciascun anno finanziario, in relazione al volume dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, riduzioni agli stanziamenti di competenza dei capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, in misura non inferiore al 50 per cento né superiore

al 90 per cento dei predetti residui. In caso di esercizio provvisorio del bilancio, la riduzione è riferita agli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio. La misura della suddetta riduzione è rideterminata in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato parificato dalla Corte dei conti. Le quote di stanziamento eliminate in ciascun anno possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi. La proposta di reiscrizione è formulata in sede di progetto di bilancio.

ART. 9.

1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti di Tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro la proposta di corrispondenti aumenti dei contributi previdenziali al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite. L'aumento è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 10.

1. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, se al termine di ciascun trimestre la spesa regionale sanitaria risultante dai rendiconti trimestrali presentati dalle unità sanitarie locali e dalle regioni, ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, eccede la corrispondente quota trimestrale assegnata sullo stanziamento fissato nella legge finanziaria per il Fondo sanitario nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate, entro 30 giorni dalla comunicazione del Ministero del te-

soro, sono tenute ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché, occorrendo, a sospendere le convenzioni in atto con le istituzioni sanitarie private e le aziende termali che abbiano erogato prestazioni e servizi superiori al 10 per cento di quelle del corrispondente periodo dell'anno precedente.

2. Indipendentemente dagli interventi previsti nel comma 1, qualora dai rendiconti trimestrali suddetti risulti che gli impegni assunti dalle unità sanitarie locali al 30 giugno dell'anno superano la metà dello stanziamento previsto nella legge finanziaria per il Fondo sanitario nazionale, il Ministro della sanità e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per le sue competenze, sentito il Ministro del tesoro, sono autorizzati ad adeguare, con proprio decreto, le quote di contributo previste dall'articolo 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in misura differenziata per regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa entro il limite dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale. Deve essere rispettata la proporzione attualmente esistente tra i contributi in vigore. Restano fermi gli obblighi previsti a carico delle regioni dagli articoli 28 e 29 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

ART. 11.

1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile e di legittimità. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione.

ART. 12.

1. La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificata dall'articolo 19, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituita dalla seguente:

« c) titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi d'interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti ».

ART. 13.

1. Al fine di contenere l'espansione della spesa nel settore dell'edilizia giudiziaria, gli interventi di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, possono essere realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per lo scopo, anche con il sistema della prefabbricazione.

ART. 14.

1. Per il finanziamento del terzo Piano di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1989 al 1992. La quota per l'anno 1992 è determinata in lire 15.000 miliardi.

ART. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.